

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

466° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	6
7 ^a - Istruzione	»	21
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	28

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	<i>Pag.</i>	45
Per l'infanzia	»	46

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	47
-----------------------------------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democraticiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2004

418^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.**Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Enzo Cheli e il commissario della stessa Autorità Giuseppe Sangiorgi, accompagnati dal dottor Franco Angrisani e dal dottor Dino Basili.**La seduta inizia alle ore 14,05.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente PASTORE comunica che nella seduta della Commissione di martedì 20 luglio, alle ore 14,30, si svolgerà l'esame dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 156 del 2004, in materia di spesa farmaceutica (Atto Senato 3045), e del decreto-legge n. 158 del 2004, recante proroga di termini in materia di giustizia (Atto Senato 3044). Proseguirà, inoltre, l'indagine conoscitiva sul voto degli italiani all'estero, con l'audizione del ministro per gli italiani nel mondo, on. Tremaglia.

Nella seduta di mercoledì 21 luglio, alle 14,30 proseguirà la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1281-B (azione amministrativa).

Nella giornata di giovedì 22 luglio, alle 8,30, si riuniranno le Commissioni 1^a e 2^a (giustizia) per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 414-B (mutilazioni genitali femminili), mentre alle ore 14,30 si terrà l'audizione del direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, Benedetti, nell'ambito della citata indagine conoscitiva sul voto degli italiani all'estero.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(3040) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, sottolineando che il provvedimento non reca disposizioni difformi da quelle contenute in precedenti provvedimenti d'urgenza sulla stessa materia. Fa quindi presente che si renderà necessario modificare il titolo del disegno di legge, in quanto la Camera dei deputati ne ha ommesso le disposizioni di proroga riferite a missioni diverse da quella Iraq.

Conclude, proponendo un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il sottosegretario BERSELLI, a nome del Governo, sostiene la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, osservando che la necessità e l'urgenza del provvedimento sono testimoniate, fra l'altro, dalla recente risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che rappresenta l'elemento di svolta più volte evocato, in particolare dai Gruppi di opposizione, quale presupposto per il mantenimento della missione umanitaria in Iraq. Con il passaggio di consegne al governo provvisorio e la prospettiva di elezioni all'inizio del prossimo anno, si sta procedendo, a suo avviso, verso la soluzione della crisi irachena, nell'ambito della quale appare tuttora indispensabile mantenere la presenza dei soldati italiani.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori – mediante trasmissione audiovisiva – già adottato nelle precedenti audizioni, e propone di estenderlo a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 13 luglio 2004.

Dopo un'introduzione del presidente PASTORE ha la parola il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo CHELI. Interviene, inoltre, il dottor Giuseppe SANGIORGI, commissario della medesima Autorità.

Il presidente PASTORE, dopo un ulteriore intervento di commento, ringrazia, infine, i rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2004

365^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2894) Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati a partire da quelli relativi all'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Il senatore MARITATI (*DS-U*), intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti 2.1 e 2.10, ricorda come la Decisione del Consiglio dell'Unione europea, di cui il disegno di legge in esame detta disposizioni attuative, nell'affermare la necessità di un miglioramento della cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri nella lotta contro forme gravi di criminalità transnazionale attraverso l'istituzione di Eurojust, dispone che l'Eurojust è composta di un membro nazionale, distaccato da ciascun Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, «avente titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative». Ebbene, all'attività repressiva nell'ordinamento italiano si procede attraverso le due distinte fasi della investigazione e del processo, alle quali sono rispettivamente preposti la polizia e la magistratura. Ciò premesso e in considerazione del fatto che la stessa Decisione ritiene

essenziale che il membro nazionale abbia prerogative proprie del giudice o del pubblico ministero, appare totalmente criticabile l'impostazione seguita nel disegno di legge in titolo in base alla quale il componente nazionale svolge funzioni tipicamente amministrative. Il perseguimento dei fini che si propone Eurojust infatti è possibile esclusivamente attraverso un insieme di azioni che vanno dall'avvio dell'azione penale, alla cooperazione giudiziaria e all'accesso alle fonti informative che sono tipiche dell'azione giudiziaria. Ancor più criticabile appare poi la prevista possibilità che il titolare, magistrato, possa essere sostituito da un funzionario ministeriale nell'esercizio delle sue funzioni.

La procedura poi del «concerto invertito», in base alla quale il Ministro della giustizia designa il membro nazionale, sentito il Consiglio superiore della magistratura, se da un lato è in linea con la pretesa natura amministrativa delle funzioni del rappresentante nazionale, dall'altro sovverte le norme che presiedono alle nomine di magistrati, mentre contrasta con i principi costituzionali – che postulano l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dal potere politico – il potere del Ministro di emanare direttive che riguarderebbero lo svolgimento di funzioni giudiziarie.

Il senatore Maritati prosegue quindi sollevando serie perplessità con riferimento sia alle lacune del disegno di legge in merito alla regolamentazione della responsabilità disciplinare del membro nazionale se non adempie le direttive ministeriali, sia con riferimento alla inaccettabile possibilità concessa al Ministro della giustizia di conoscere ed interferire sugli atti di indagine. Incerti appaiono poi i limiti entro i quali l'autorità giudiziaria può fornire notizie al membro nazionale presso Eurojust relativamente a indagini in corso.

Conclusivamente, se Eurojust si qualifica per essere un organismo giudiziario nato per coordinare le indagini a livello comunitario, le scelte legislative debbono necessariamente essere coerenti con il vigente sistema costituzionale e tale valutazione non può porsi con riferimento alle scelte operate con il disegno di legge in titolo.

Interviene quindi il senatore GUBETTI (*FI*) il quale, esprimendo perplessità sulle considerazioni svolte dal senatore Maritati, invita a verificare quali siano state le scelte degli altri paesi nel dare attuazione alla decisione 2002/187/GAI istitutiva di Eurojust, in quanto dalle medesime potrebbero trarsi utili indicazioni nell'individuazione della natura giuridica delle funzioni del componente nazionale. Al riguardo gli sembrerebbe a dir poco strano che un'attività di cooperazione tra Stati, qual è comunque quella in esame, possa prescindere dall'intervento dei Ministri competenti ed avere invece quali esclusivi interlocutori in rappresentanza dei paesi i rispettivi «consigli superiori» delle magistrature nazionali che finirebbero per assumere un ruolo non conforme alla loro natura.

Il senatore MARITATI (*DS-U*), replicando al senatore Gubetti, sottolinea ancora una volta come un argomento decisivo a sostegno delle sue considerazioni si possa rinvenire nella stessa Costituzione europea che,

per l'attuazione della cooperazione giudiziaria in materia penale, dispone che la stessa deve svolgersi secondo i principi che sono propri degli ordinamenti nazionali. Non comprende quindi come si possa prevedere un potere di direttiva del Ministro o comunque un'ingerenza dello stesso in molti aspetti relevantissimi rispetto ad un'attività che nell'ordinamento italiano è affidata ai giudici in via esclusiva.

Il relatore CENTARO (*FI*), a sostegno della correttezza dell'impostazione seguita nel disegno di legge in titolo, richiama l'attenzione sul contenuto delle scelte operate da alcuni paesi come la Francia, l'Austria, la Germania ed il Portogallo che, nel dare attuazione alla Decisione quadro in esame, hanno variamente previsto un intervento del Ministro nella nomina del membro nazionale con attribuzione, in genere, allo stesso Ministro di alcuni poteri di indirizzo. Ricorda poi come anche l'attuale minoranza politica nella passata legislatura, per la nomina del primo componente nazionale dell'unità Eurojust provvisoria, abbia privilegiato la natura «amministrativa» delle funzioni in esame, come testimonierebbe all'epoca il procedimento seguito.

Dopo che il senatore MARITATI (*DS-U*) ha chiesto al senatore Centaro se, in coerenza con tale impostazione, non ritenesse opportuno adottare soluzioni analoghe anche per la nomina del procuratore nazionale antimafia, il RELATORE ribadisce come a suo avviso le soluzioni indicate dal disegno di legge in titolo siano coerenti con l'ordinamento nazionale. Non è infatti estraneo ad esso che un magistrato possa essere chiamato a svolgere funzioni di natura amministrativa, come testimonierebbero i casi di volontaria giurisdizione ovvero che l'autorità amministrativa possa richiedere informazioni e dati relative ad indagini coperte da segreto investigativo.

Il senatore MARITATI (*DS-U*), riprendendo il suo intervento, con riferimento all'emendamento 1.2, sottolinea come la proposta in esso contenuta meriti adesione in quanto realizza un equilibrato temperamento degli interessi che vengono in rilievo nella materia considerata. Ritiene infatti opportuno, da un lato, conservare la scelta del Ministro della giustizia ma, dall'altro, prevedere che la stessa sia effettuata nell'ambito di una rosa di candidati formata dal consiglio superiore della magistratura. Si sofferma quindi brevemente sull'emendamento 2.10 che, in via subordinata ad altre proposte emendative e quindi per l'ipotesi del loro mancato accoglimento, propone di introdurre alcune limitazioni quanto all'oggetto del potere di direttiva del Ministro al fine di evitare un'ingerenza del medesimo nell'ambito di funzioni tipicamente giudiziarie, quali sono quelle connesse all'attività investigativa, al suo coordinamento ovvero all'esercizio dell'azione penale.

Ha quindi brevemente la parola ancora una volta il relatore CENTARO (*FI*) per preannunciare il suo sostegno per una modifica dell'articolo nel senso di escludere la possibilità per l'assistente che sia funzio-

nario amministrativo di sostituire il componente nazionale di Eurojust in quanto si tratta di una opzione normativa che contraddice il criterio di nomina del componente nazionale prestandosi ad applicazione surrettizie.

Il senatore CALVI (*DS-U*) illustra gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 sottolineando come tali emendamenti si motivino con le considerazioni già svolte dai rappresentanti in Commissione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo e rilevando, in particolare, come l'emendamento 2.8 intenda eliminare radicalmente la previsione di un potere di direttiva del Ministro della giustizia nei confronti del membro nazionale di Eurojust, mentre l'emendamento 2.9 sostituisce tale potere con una previsione volta piuttosto ad assicurare il coordinamento fra l'attività del Ministro e quella del membro nazionale di Eurojust.

Il senatore Calvi evidenzia poi come il riferimento alla procedura seguita per la nomina del rappresentante nazionale nell'unità Eurojust provvisoria non appaia pertinente e non possa costituire un modello per la soluzione che verrà adottata con il disegno di legge in esame in ragione della diversità dei poteri e delle funzioni previsti per l'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria rispetto alla struttura delineata nella decisione quadro 2002/187/GAI.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.6, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.2 la cui formulazione ritiene possa rappresentare una soluzione equilibrata rispetto alla problematica oggetto dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo. Infatti, se da un lato non può negarsi che l'attività del membro nazionale dell'unità Eurojust si inserisce inevitabilmente in un contesto di relazioni interstatuali delle cui peculiarità è necessario tener conto, dall'altro è altrettanto innegabile che la procedura seguita dall'allora ministro della giustizia Fassino per la nomina del dottor Caselli quale primo rappresentante nazionale nell'unità Eurojust provvisoria – pur tenendo conto del carattere provvisorio dell'unità – fu una forzatura e che non condivisibile pertanto appare la soluzione proposta con il disegno di legge in titolo che, in buona sostanza, istituzionalizza la predetta procedura. Al riguardo, la proposta contenuta nell'emendamento 2.2 evita di attribuire al Ministro della giustizia, e quindi all'esecutivo, un ruolo che appare indubbiamente sovradimensionato e improprio rispetto al vigente quadro costituzionale e suggerisce un modello procedurale diverso che risponde all'esigenza di assicurare il coordinamento fra i diversi organi costituzionali, prevedendo che il membro nazionale dell'unità Eurojust sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura formulata dal Consiglio medesimo dopo aver acquisito il parere del Ministro della giustizia.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

366^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Intervengono il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2894) Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti all'articolo 2, illustrati nella seduta precedente e pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta, a partire dall'emendamento 2.1.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), dichiarando di concordare con le argomentazioni svolte dal senatore Maritati, sottolinea che il legislatore non è chiamato a decidere quale debba essere la migliore impostazione da seguire, quanto invece a dare attuazione, con atto normativo interno, a quanto la Decisione comunitaria esplicita in maniera estremamente chiara in relazione alla natura delle funzioni attribuite al rappresentante italiano presso Eurojust. Se, quindi, come appare evidente, si verte in materia di funzioni giudiziarie, indubbiamente occorre attenersi al dettato costituzionale, che in materia vuole il giudice soggetto soltanto alla legge e, inoltre, assegna al Consiglio Superiore della Magistratura le funzioni in materia di assunzione, trasferimento e promozione dei magistrati. Al Ministro deve competere invece non già la scelta, quanto il perfezionamento della stessa attraverso l'emanazione dell'atto amministrativo di nomina.

Quanto, poi, al potere di indirizzo conferito allo stesso Ministro della giustizia, ad avviso del senatore Zancan, è da ritenersi che questo sia del tutto improprio, considerato che, da un lato, Eurojust è un organismo di coordinamento giudiziario e che, dall'altro, il Ministro non detiene il po-

tere di promuovere qualsivoglia azione penale. Preannuncia quindi per le ragioni sopra esposte il voto favorevole sull'emendamento 2.1.

Il relatore CENTARO (*FI*), nell'esprimere preliminarmente parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2, in particolare giudica l'emendamento 2.1 non condivisibile sia nella parte in cui attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura il compito di fornire al Ministro una rosa di candidati, tra i quali, scegliere il rappresentante, sia per quanto attiene il collocamento fuori ruolo del magistrato scelto, ove non sussistano gravi esigenze di servizio.

Si pronuncia parimenti in senso contrario sull'emendamento 2.2 in quanto volto a sovvertire la natura amministrativa che il disegno di legge in titolo ha voluto conferire alle funzioni del membro italiano e che si concretizza, tra l'altro, nelle modalità di nomina dello stesso da parte del Ministro della giustizia.

In relazione agli emendamenti 2.6 e 2.7 soppressivi del comma 3, il relatore CENTARO (*FI*) motiva il suo parere contrario, sostenendo che le direttive impartite dal Ministro non potevano che avere carattere generale ed essere esclusivamente dirette a perseguire il migliore coordinamento tra le autorità giudiziarie degli stati membri nella lotta contro la criminalità transnazionale. Si tratta, quindi, di un potere che viene esercitato allo scopo di consentire, da un lato, una proiezione in ambito comunitario dell'azione giudiziaria italiana e, dall'altro, una acquisizione di notizie e informazioni utili per le finalità di contrasto della criminalità suddette.

Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento 2.9, laddove, contraddittoriamente, si prospetta un rapporto tra il Ministro e il rappresentante italiano ancora più cogente per quanto riguarda la tempestiva informazione, nonché sull'emendamento 2.10, per il quale valgono le osservazioni già svolte unitamente al rilievo che il magistrato presso Eurojust non è chiamato a svolgere alcun atto di indagine, quanto invece a promuovere, coordinare e richiedere notizie.

Il presidente Antonino CARUSO, prima di porre in votazione l'emendamento 2.1, fa presente che, in considerazione degli interventi effettuati nel corso dell'esame e del parere espresso dal relatore, ritiene di aver superato le iniziali perplessità evidenziate con riferimento alla previsione di cui al terzo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) a nome del suo Gruppo dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.1.

Il senatore ZICCONI (*FI*), dichiarando di condividere pienamente le argomentazioni espresse dal relatore in occasione della formulazione del suo parere in proposito, annuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 2.1.

Il senatore BOBBIO (*AN*) dichiara che il suo Gruppo voterà contro l'emendamento 2.1, in quanto propone di attribuire al Consiglio Superiore della Magistratura un ruolo per così dire «apicale», che non dovrebbe invece competergli nella materia considerata, nella quale vengono in rilievo principalmente rapporti tra Stati nell'ambito della cooperazione investigativa per gravi crimini transnazionali.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, l'emendamento 2.1 è quindi respinto.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.2, osservando in proposito che, con l'approvazione della proposta in esso contenuta, si potrebbe cogliere l'occasione per discostarsi da principi e scelte normative che sono proprie dell'ordinamento giudiziario nazionale ma che potrebbero essere disattese in maniera legittima ed opportuna vertendosi in materia di rapporti di cooperazione internazionale. Esprime comunque disponibilità a modificare l'emendamento per l'eventualità in cui il relatore intendesse riconsiderare il suo parere e aderire a tali proposte di modifica, come ad esempio quelle espresse dall'emendamento 2.4, che valorizzano il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura nell'ambito del procedimento di nomina del componente nazionale di Eurojust.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.2.

Posti ai voti, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.2 e 2.3 sono quindi respinti.

Dopo che i senatori ZANCAN (*Verdi-U*) e DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) a nome dei rispettivi Gruppi hanno annunciato su di esso il voto favorevole, l'emendamento 2.4, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) raccomanda a nome del suo Gruppo l'approvazione dell'emendamento 2.5 ritenendo che risponda ad una effettiva esigenza di razionalizzazione del sistema prevedere che sia il Consiglio Superiore della Magistratura a deliberare il collocamento fuori del ruolo organico, ove non sussistano gravi esigenze di servizio.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) dichiara che il suo Gruppo si asterrà invece dal voto, esprimendo perplessità per gli effetti distorsivi che potrebbero derivare dal complessivo meccanismo di nomina previsto.

Posto ai voti l'emendamento 2.5 è quindi respinto.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 2.6, si chiede se, alla luce

delle osservazioni formulate dal relatore, vi sia la disponibilità del medesimo a riconsiderare l'utilizzo del termine «direttiva», sembrandogli preferibile parlare di «potere di indirizzo» del Ministro.

Dopo che il relatore CENTARO (*FI*) si è riservato di riflettere sulla proposta del senatore Dalla Chiesa, cogliendo eventualmente l'occasione del prosieguo dell'esame in Assemblea per il suo eventuale recepimento in sede emendativa, il senatore ZANCAN dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.6. Tale emendamento, identico all'emendamento 2.7, posto ai voti risulta infine respinto.

Dopo che i senatori ZANCAN (*Verdi-U*) e DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) hanno annunciato che i rispettivi gruppi voteranno a favore dell'emendamento 2.8, posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 2.9 sul quale esprime il suo convinto sostegno, in quanto sostituisce al discutibile potere di direttiva del Ministro quello di chiedere informazioni nei confronti del componente nazionale di Eurojust, potere che appare, a suo avviso, maggiormente in linea con la natura dei previsti compiti.

Posto ai voti, l'emendamento 2.9 risulta quindi respinto.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.10 che, alla luce delle votazioni fin qui svolte, si configura come una sorta di ultimo tentativo per correggere in parte la portata del terzo comma dell'articolo 2, ribadendo di ritenere tale disposizione del tutto non condivisibile.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento in esame, si dichiara disponibile ancora una volta a riconsiderare la proposta in esame qualora il relatore prenda in considerazione l'invito a espungere dal testo il riferimento al potere di direttiva.

Dopo che il RELATORE ha ribadito l'intenzione di svolgere una più attenta riflessione sulla proposta del senatore Dalla Chiesa, il senatore ZICCONI (*FI*) dichiara a nome del suo Gruppo il voto contrario sull'emendamento in esame. Si tratta, a suo avviso, di una proposta che deriva dalla convinzione che sia necessario correggere il testo per far venir meno un vizio di legittimità costituzionale e dissipare una preoccupazione, a suo avviso del tutto infondata, in quanto l'articolato non deroga ai principi costituzionali in materia di giurisdizione (che continuano a trovare applicazione).

Posto ai voti, l'emendamento 2.10, risulta respinto mentre, con distinta votazione è approvato l'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 12

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BOBBIO (AN) il quale preliminarmente rileva che, in sede di relazione, si limiterà a tratteggiare a grandi linee le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato in prima lettura dal Senato per il disegno di legge in titolo, soffermandosi su quelle che gli appaiono di maggior rilievo e riservandosi di affrontare più diffusamente, al momento della replica, i profili su cui verrà richiamata l'attenzione nel corso della discussione generale.

Con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge, il relatore evidenzia, da un lato, l'introduzione di una specifica delega al Governo volta a prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari di ogni ordine e grado in una prospettiva volta ad assicurare maggiore trasparenza all'esercizio delle funzioni giudiziarie e, dall'altro, la soppressione della delega al Governo per l'istituzione, in via sperimentale, dell'ufficio dell'ausiliario del giudice, una scelta quest'ultima effettuata dalla Camera dei deputati per ragioni di copertura e nei confronti della quale non è possibile non manifestare un profondo rammarico, in quanto in tal modo viene meno una previsione che corrispondeva a istanze fondate provenienti dalla stessa magistratura.

Passando all'articolo 2, va evidenziato innanzitutto come la scelta da parte del Governo di porre la questione di fiducia alla Camera dei deputati abbia imposto l'accorpamento di tutta la restante parte del disegno di legge in un unico articolo. In tale articolo viene a confluire il complessivo intervento di riforma dell'ordinamento giudiziario, riforma che nelle sue linee di fondo risulta peraltro ancora coerente con l'impianto complessivo licenziato in prima lettura dal Senato; la Camera dei deputati ha infatti apportato modifiche volte essenzialmente o a migliorare sul piano tecnico alcuni aspetti dell'articolato – intento forse non sempre raggiunto – o ad introdurre cambiamenti, diretti a rimuovere possibili profili di dubbia costituzionalità del testo originario.

In primo luogo la Camera dei deputati ha abbandonato la soluzione del concorso per l'accesso a posti distinti nella magistratura giudicante e in quella requirente e ha previsto un concorso unico per l'accesso in magistratura, stabilendo però che i candidati che intendano partecipare a tale concorso dovranno indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se

intenderanno accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente. A differenza di quanto previsto nel testo licenziato dal Senato non vengono quindi previste né prove di esame distinte, né commissioni di concorso distinte. La scelta effettuata al momento della domanda costituisce poi soltanto un titolo preferenziale per quanto riguarda la prima destinazione, che comunque dovrà avvenire nei limiti delle disponibilità dei posti.

La Camera dei deputati ha poi provveduto a reintrodurre le funzioni semidirettive requirenti di primo e di secondo grado e a ridefinire le modalità per il passaggio alle funzioni di secondo grado e di legittimità, prevedendo due modalità concorsuali fra loro alternative in un caso per titoli ed esami, in un altro per soli titoli, a differenza dell'originaria impostazione del testo del Senato in cui il passaggio alle predette funzioni poteva avvenire solo previo concorso per titoli ed esami.

Per quanto riguarda il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa, si è modificata la previsione sul punto prevedendo che il cambiamento di funzioni sia possibile solo nella fase iniziale della carriera del magistrato e cioè, più precisamente, entro il terzo anno di esercizio delle prime funzioni alle quali il magistrato è stato destinato. Successivamente invece il cambiamento di funzioni è escluso in modo assoluto. Indubbiamente questo profilo rappresenta – fra le innovazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento – uno dei punti di maggiore attenzione da parte della magistratura e su di esso quindi sarà senz'altro opportuna un'approfondita riflessione da parte della Commissione, anche se, va detto fin da ora che, nonostante le critiche da più parti formulate, la soluzione prescelta deve ritenersi senz'altro conforme a Costituzione.

Le lettere g) ed i) del comma 1 dell'articolo 2 – in correlazione con la successiva lettera m) – hanno poi ulteriormente dettagliato e, per alcuni profili, modificato il meccanismo di accesso alle funzioni semidirettive e direttive. In relazione a questo specifico aspetto va sottolineata la valorizzazione del ruolo della Scuola della magistratura, mentre qualche perplessità suscita la previsione dell'esercizio degli incarichi ministeriali indicati al n. 11 della predetta lettera m) come titolo preferenziale per l'accesso agli incarichi direttivi e semidirettivi. A quest'ultimo proposito – restando impregiudicato l'esito di qualsiasi valutazione al riguardo – è però indubbio che la Commissione dovrà esaminare in modo attento e approfondito il tema da ultimo richiamato.

La lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 provvede poi ad apportare al meccanismo concorsuale per l'accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado e per il passaggio alle funzioni di secondo grado o di legittimità le modifiche conseguenti alla diversa impostazione introdotta nella precedente lettera f), provvedendo altresì a ridefinire il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura, in modo da rimuovere qualsiasi sospetto di incompatibilità con il quadro costituzionale e definendo inoltre in modo più circostanziato i criteri di valutazione dei titoli, così da assicurare anche per questo aspetto della procedura concorsuale le maggiori garanzie possibili di correttezza e trasparenza; a quest'ultimo proposito

è significativo il fatto che si preveda, tra l'altro, che i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato.

Infine la lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 innova rispetto al testo originariamente licenziato dal Senato prevedendo che, presso le corti d'appello di Roma, Napoli, Milano e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate ad un direttore tecnico avente la qualifica di dirigente generale del Ministero della giustizia.

Passando al comma 2 dell'articolo 2 l'attenzione deve essere richiamata innanzitutto sulla modifica apportata alla disciplina del tirocinio degli uditori giudiziari, rispetto alla quale suscita qualche perplessità sia la previsione di soli sei mesi di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura, sia soprattutto la previsione che, in ogni caso, almeno nove mesi di tirocinio debbano avvenire presso un collegio giudicante.

La lettera s) dello stesso comma 2 prevede poi un ulteriore meccanismo obbligatorio di valutazione per i magistrati che entro i primi tre anni di esercizio delle loro funzioni non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa.

In ordine al comma 3 – corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato – si segnala sia un intervento relativo alla composizione del neoistituendo consiglio direttivo della Corte di cassazione, sia l'attribuzione di ulteriori competenze ai consigli giudiziari.

Il successivo comma 4 ha ad oggetto il tema della riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero in merito al quale, rispetto al testo licenziato dal Senato, oltre alla reintroduzione della figura del procuratore aggiunto, va segnalata in particolare la previsione che il procuratore della Repubblica debba determinare i criteri per l'organizzazione dell'ufficio, nonché quelli ai quali si uniformerà nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti. Di tali criteri il procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura. Correlativamente viene poi prevista l'abrogazione del vigente articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario, che attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura la determinazione dei criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero.

Passando alla materia disciplinare va evidenziato come in merito a questa – sia per la parte sostanziale sia per la parte processuale – le modifiche apportate dalla Camera dei deputati siano estremamente circoscritte e abbiano sostanzialmente accolto l'assetto complessivo approvato al riguardo dal Senato. Più in particolare la Camera dei deputati ha provveduto a tipizzare ulteriormente alcune figure di illecito disciplinare e ad aggiungerne alcune altre, mentre, per la parte processuale, deve richiamarsi con qualche perplessità l'attenzione sulla previsione contenuta nel numero 2 della lettera e) del comma 7. Quest'ultima previsione, infatti, prevedendo un intervento in via anticipata del Consiglio Superiore della Magistratura nella procedura disciplinare implica concretamente il rischio che ciò determini situazioni di incompatibilità ai fini della decisione defi-

nitiva sul fatto disciplinare contestato. Di maggior rilievo è invece l'intervento apportato dalla Camera dei deputati in materia di trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale, in conseguenza del quale l'articolo 2 della legge sulle guarentigie dovrà essere modificato prevedendo che il trasferimento per incompatibilità ambientale possa essere disposto con procedimento amministrativo dal Consiglio Superiore della Magistratura solo nel caso in cui l'incompatibilità del magistrato dipenda da una causa incolpevole.

Il relatore si sofferma quindi brevemente sulla disciplina transitoria contenuta nel comma 8 dell'articolo 2 ribadendo, negli stessi termini già accennati, le perplessità connesse con la previsione – anche in questa sede – dello svolgimento di alcuni incarichi ministeriali come titolo preferenziale per l'attribuzione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, delle funzioni di legittimità ovvero per l'attribuzione di funzione semidirettive o direttive di merito e di legittimità.

Il relatore passa poi in rassegna le ulteriori disposizioni del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, manifestando in particolare perplessità sulle conseguenze nel breve-medio periodo della disposizione contenuta nel comma 10 dell'articolo 2. Infatti con tale disposizione viene consentito ai magistrati attualmente in servizio per effetto della norma che permette agli stessi di continuare nell'esercizio delle loro funzioni fino al settantacinquesimo anno di età – norma di cui si prevede l'abrogazione nel precedente comma 9 – di avvalersi in via transitoria della predetta disposizione e di continuare pertanto di prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte appunto fino al settantacinquesimo anno di età. Sul punto gli sembra auspicabile un attento approfondimento da parte della Commissione.

Il relatore conclude quindi il suo intervento, ribadendo ancora una volta la propria convinzione circa la compatibilità del disegno di riforma in esame con il vigente quadro costituzionale e riservandosi di intervenire in modo più specifico e dettagliato in sede di replica sugli aspetti problematici su cui si incentrerà la discussione generale.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2894**Art. 2.****2.1**

MARITATI, BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è scelto dal Ministro della giustizia all'interno di una rosa di candidati formata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da giudici e magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, con almeno venti anni di anzianità. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.

2. Il Ministro della giustizia provvede alla nomina con decreto e comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione».

2.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia). - 1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie. Sulla designazione del Consiglio Superiore della Magistratura è acquisito il parere del Ministro della giustizia».

2.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia). – 1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato del ruolo organico della magistratura».

2.4

FASSONE, MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «con decreto del Ministro della giustizia» con le parole: «dal Consiglio Superiore della Magistratura, di concerto con il Ministro della giustizia».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

2.5

FASSONE, MARITATI, CALVI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Consiglio Superiore della Magistratura, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento del magistrato fuori del ruolo organico».

2.6

CAVALLARO, DALLA CHIESA, MAGISTRELLI

Sopprimere il comma 3.

2.7

FASSONE, ZANCAN, MARITATI, BRUTTI Massimo

Sopprimere il comma 3.

2.8

BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il Ministro della giustizia può indirizzare al membro nazionale raccomandazioni ed informazioni utili per l'esercizio delle sue funzioni».

2.9

FASSONE, MARITATI, CALVI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole da: «indirizzare» sino alla fine con le parole: «chiedere al membro nazionale di essere tempestivamente informato di ogni sua iniziativa, e comunicare al medesimo i propri indirizzi nelle relazioni con le autorità degli altri Stati».

2.10

MARITATI, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le direttive non possono comunque contenere indicazioni circa il compimento o meno di atti di indagine, né riguardare l'attività di coordinamento delle medesime indagini o azioni penali».

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2004

314^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario CALDORO risponde all'interrogazione n. 3-01398 del senatore Eufemi, in merito a rilevazioni fatte nelle scuole per individuare il disturbo dell'iperattività dell'attenzione, ricordando preliminarmente che il Ministero della salute, nell'ambito dei programmi di ricerca avviati nel 2001, ha finanziato lo studio denominato «Prevalenza dei disturbi mentali in una popolazione urbana di preadolescenti e associazione tra assetto genetico e comportamento», che è stato condotto dall'Istituto Eugenio Medea di Bosisio Parini.

Egli ricorda infatti che il presidente di detto istituto, nel settembre 2002, aveva illustrato le finalità della ricerca al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, ed aveva chiesto il patrocinio dell'amministrazione. Dopo un attento esame del progetto, nel marzo 2003, il ministero ha ritenuto che esso dovesse essere direttamente sottoposto all'attenzione dei genitori degli allievi ai quali era diretto, affinché potessero decidere in ordine alla partecipazione.

Nel luglio 2003 è stata poi indetta una apposita riunione con i direttori degli Uffici scolastici regionali, ai quali è stato attribuito l'incarico di verificare la correttezza della procedura seguita. Lo studio, che ha riguardato circa 3600 preadolescenti e le relative famiglie residenti in sei città, alle quali è stato richiesto un consenso esplicito, è di natura esclusivamente epidemiologica e non include pertanto interventi terapeutici. Egli

assicura altresì non vi è alcuna possibilità di identificare coloro che hanno partecipato allo studio compilando i questionari, atteso che essi sono anonimi.

Il Sottosegretario dà poi conto degli esiti dell'attività svolta con il Dicastero della salute per un esame congiunto delle iniziative in tale ambito da realizzarsi con il coinvolgimento del mondo della scuola. A tal fine è stato istituito un comitato scientifico interministeriale per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione contro il pregiudizio nei confronti delle malattie mentali. Le scuole secondarie di secondo grado sono state inoltre invitate ad effettuare una rilevazione che consenta di verificare la percezione del problema delle malattie mentali da parte dei docenti, l'attenzione al tema all'interno del Piano dell'offerta formativa e delle programmazioni di classe, nonché l'esistenza di esperienze facoltative e didattiche in merito.

Egli conclude affermando che i questionari di rilevazione dovranno essere compilati entro il 28 luglio prossimo.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), dopo aver ringraziato il Sottosegretario per la puntualità della risposta, si dichiara soddisfatto. Egli ricorda che l'interrogazione muoveva dall'esigenza di fare chiarezza su una questione particolarmente delicata ed intendeva dar voce alle preoccupazioni provenienti dalla società civile. Giudica senz'altro rassicurante l'argomentata risposta del sottosegretario, con particolare riferimento alla precisazione che il progetto interessa una popolazione limitata.

Egli coglie infine l'occasione di sollecitare il Governo ad evitare di attuare iniziative sulla scia di quelle in atto negli Stati Uniti, dove alla rilevazione del «disturbo dell'iperattività e dell'attenzione» nei bambini consegue la somministrazione di psicofarmaci che, come dimostrano le ricerche scientifiche nel settore, conducono alla dipendenza.

Il sottosegretario CALDORO risponde poi all'interrogazione n. 3-01463 del senatore Modica, in merito all'Istituto superiore di finanza e organizzazione aziendale (ISFOA), rilevando anzitutto che esso rilascia titoli di studio liberi e privati, non equipollenti e senza valore legale. Gli studenti che intendono seguire i corsi sono pertanto, a suo giudizio, consapevoli del fatto che i titoli conseguiti non hanno alcun valore legale.

La normativa vigente prevede inoltre che le denominazioni di università, ateneo, politecnico e istituto di istruzione universitaria possono essere utilizzate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute e che pertanto le qualifiche accademiche, comprese quelle *ad honorem causam*, possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge. Tuttavia, per avviare le procedure di competenza, quali le indagini presso la prefettura e l'avvio del procedimento presso il Garante per la pubblicità ingannevole, è necessario acquisire idonea documentazione dalla quale si evinca in modo incontrovertibile che l'istituto pone in essere una attività non legittima.

Nel ricordare che una istituzione non riconosciuta può rilasciare solo attestati, ma non titoli con denominazione protetta, neanche precisando che essi sono privi di valore, il Sottosegretario rassicura conclusivamente che il Ministero non mancherà di avviare una attività di informativa presso la prefettura competente.

Il senatore MODICA (*DS-U*) si dichiara insoddisfatto, pur giudicando positivamente la circostanza che il Ministero condivida le preoccupazioni illustrate nell'interrogazione.

Egli ritiene infatti che da quando è stata presentata l'interrogazione è ormai trascorso un lasso di tempo sufficiente a consentire al Dicastero di svolgere un adeguato approfondimento sulla questione.

Il senatore ricorda peraltro che le stesse informazioni di cui ha dato conto nell'interrogazione, del resto agevolmente rinvenibili nel sito *internet* dell'istituto, sono sufficienti a provare il ricorso dello stesso a forme di pubblicità ingannevole nei confronti degli studenti, quale il riferimento al titolo di laurea ed in particolare a quello di laurea *ad honoris causam*.

Il sottosegretario CALDORO risponde infine all'interrogazione n. 3-01631 dei senatori Modica ed altri in merito al rinnovo del Consiglio nazionale studenti universitari (CNSU), sottolineando anzitutto che la riunione per l'insediamento del rinnovato Consiglio è stata convocata per le ore 17 del 25 maggio scorso.

Al riguardo egli rileva tuttavia che, all'ora stabilita, nessuno degli studenti convocati si era presentato nella sala indicata per lo svolgimento della seduta e che solo dopo ben quarantacinque minuti, peraltro a seguito di ripetuti inviti e sollecitazioni da parte dei funzionari dell'Ufficio di segreteria, detti studenti si sono presentati. Tale ritardo, prosegue il Sottosegretario, ha impedito la presenza del Ministro, che aveva già assunto importanti e improrogabili impegni per le ore successive e, pertanto, la seduta non ha più potuto avere luogo.

Di conseguenza, il Ministero ha predisposto una nuova convocazione della riunione, per il giorno 30 giugno alle ore 17, che tuttavia non ha potuto avere luogo, atteso che la metà dei consiglieri non è intervenuta.

Egli dà indi conto della ulteriore convocazione, per il 30 luglio prossimo, precisando tuttavia che in quell'occasione l'insediamento del CNSU avverrà improrogabilmente a prescindere dal numero dei consiglieri presenti. Per quanto attiene, infine, al costo sostenuto dal Ministero per la mancata riunione del 25 maggio, egli dichiara che al momento non è possibile un'effettiva quantificazione.

Il senatore MODICA (*DS-U*) si dichiara soddisfatto della risposta e rileva che evidentemente le informazioni in suo possesso, fornite dagli studenti membri del CNSU, erano incomplete.

Conclusivamente egli preannuncia l'intenzione di comunicare i contenuti della risposta ai detti studenti, ai quali peraltro rivolgerà l'invito

di assicurare che le procedure per l'insediamento del nuovo Consiglio avvengano con sollecitudine.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2168) EUFEMI ed altri. – Interventi a favore delle università non statali
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore COMPAGNA (*UDC*), il quale rileva anzitutto che il provvedimento in titolo è diretto ad assicurare agli atenei non statali, legalmente riconosciuti e che rispondono a determinati requisiti, un finanziamento che integra i contributi già stanziati ai sensi della legge n. 243 del 1991.

Quanto ai criteri ai quali è subordinato detto stanziamento (pari a 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005), essi consistono nel praticare tasse universitarie di ammontare non superiore rispetto alla media delle università statali; nell'esentare dalla corresponsione delle tasse i soggetti aventi diritto ai sensi della normativa generale sul diritto allo studio; nonché nell'assicurare un rapporto studente/docenti di ruolo inferiore o pari a 50. Si tratta dunque di criteri – a suo avviso – restrittivi, con cui si intendono premiare gli atenei che hanno conseguito l'obiettivo di un elevato livello di qualità della didattica (testimoniata da un basso rapporto tra studenti e docenti) senza, al contempo, porre eccessivi oneri a carico degli studenti.

Pur trattandosi di una disciplina di carattere generale, egli osserva che non sono tuttavia molti gli atenei non statali che si conformano agli anzidetti requisiti. Alcune importanti università (come ad esempio la Luiss di Roma e la Bocconi di Milano) impongono tasse onerose, ovvero ricorrono all'apporto di docenti a contratto.

Fra le università che rispondono pienamente agli anzidetti criteri, egli osserva, vi è senz'altro l'ateneo urbinato «Carlo Bo». In proposito, sottolinea che tale riconoscimento all'università di Urbino si iscrive del resto in un disegno complessivo di sostegno all'ateneo, come mostra da ultimo il disegno di legge n. 2075, diretto ad assicurare un nuovo finanziamento delle opere edilizie, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2005, del quale la Commissione istruzione aveva avviato l'esame. Tale finanziamento è stato tuttavia assegnato all'ateneo urbinato con l'articolo 1, lett. h) della legge n. 376 del 2003 (sul finanziamento delle opere pubbliche), sì da rendere sostanzialmente superato il disegno di legge n. 2075.

Egli ricorda poi il sostegno assicurato all'ateneo dalla legge n. 243 del 1991, che all'articolo 5, comma 2, stanziava infatti 10 miliardi delle vecchie lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per interventi di edilizia universitaria. Raccomanda conclusivamente la sollecita approvazione del

provvedimento, sottolineando che esso, senza riaprire la questione tra atenei statali e non, reca tuttavia specifici obiettivi senz'altro condivisibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1695) ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica

(2867) Legge quadro sulla qualità architettonica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

In discussione generale interviene il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*), il quale esprime anzitutto apprezzamento per la scelta del Governo di presentare una iniziativa volta a promuovere la architettura contemporanea di qualità. Al riguardo, ricorda che anche il Gruppo DS, all'inizio della legislatura, aveva presentato una propria iniziativa, che riproduceva in gran parte il disegno di legge n. 4324 della scorsa legislatura, non concluso per mancanza di idonea copertura finanziaria.

Il testo proposto dal Governo risulta peraltro parzialmente diverso da quello della passata legislatura, anche a causa delle modifiche nel frattempo intervenute nell'ordinamento statale, con particolare riferimento alla valorizzazione dei poteri regionali e locali. Altre richieste di modifica sono poi senz'altro venute dalle organizzazioni professionali di settore, già dalla scorsa legislatura molto attive nella definizione del testo.

L'obiettivo di promuovere, oltre alla tutela e alla conservazione dei monumenti del passato, anche la qualità architettonica contemporanea è comunque senza dubbio assai lodevole, anche al fine di evitare il ripetersi di distorsioni avvenute in passato, quando nell'attività costruttiva si dava assai maggiore attenzione ai volumi e alla funzionalità che alla qualità degli edifici pubblici. Se questo era comprensibile nella fase di ricostruzione post-bellica, non lo è certamente più ora, atteso che vi sono tutti i presupposti per dedicare finalmente una maggiore attenzione alla qualità architettonica anche nell'edilizia popolare. Gli strumenti individuati dal disegno di legge governativo, del resto simili a quelli già prefigurati nella scorsa legislatura, sono condivisibili, in quanto affidano la ricerca della qualità alla sua incentivazione, nel presupposto che la qualità non possa essere perseguita in assenza di adeguati stimoli.

Come giustamente rilevato dal Presidente nella sua relazione introduttiva, prosegue il senatore D'Andrea, il disegno di legge governativo attribuisce poi una maggiore enfasi al ruolo dei Lavori pubblici rispetto a quello dei Beni culturali. In parte, tale scelta è comprensibile, attesa l'esigenza di un migliore collegamento fra l'attività dei Lavori pubblici e l'urbanistica. Occorre tuttavia porre particolare attenzione ad evitare che le ambiziose finalità del provvedimento finiscano per limitarsi a mere po-

litiche di edilizia pubblica. Sotto questo profilo, preannuncia quindi qualche emendamento. Egli esprime inoltre l'auspicio che non vengano attribuiti eccessivi poteri di controllo a livello centrale, preferendo di gran lunga che i titolari degli interventi, le regioni e gli enti locali siano incentivati e successivamente controllati sulla coerenza dei loro obiettivi con i risultati raggiunti attraverso gli interventi posti in essere. Al riguardo, ipotizza l'attribuzione della competenza ad accertare la qualità ad una autorità terza, sull'esempio universitario.

Ribadendo il convinto apprezzamento dell'iniziativa in esame, conclude manifestando l'auspicio che questa volta le vicende istituzionali e finanziarie consentano davvero di giungere all'approvazione del provvedimento. Sotto questo profilo, assicura il massimo impegno costruttivo, al di là dei diversi schieramenti politici. Propone altresì lo svolgimento di alcune audizioni, sull'esempio di quanto effettuato nella scorsa legislatura.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) esprime a sua volta apprezzamento per l'obiettivo di migliorare la qualità architettonica degli edifici, ricordando come molto spesso i centri storici risultino deturpati e assediati da un'architettura recente, certamente non di qualità. A tal fine, giudica positivo l'intento definitorio dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2867, laddove fa riferimento fra l'altro all'armonico inserimento dello sviluppo progettuale nel paesaggio e nell'ambiente circostante.

Al fine di conseguire una produzione architettonica di qualità, occorre del resto impegnarsi sotto il profilo della qualità sia dell'ideazione che della realizzazione. Da un lato, occorre quindi promuovere una migliore qualità dei laureati e, dall'altro, evitare ogni finalità speculativa nell'edilizia contemporanea, sia privata che pubblica.

Gli strumenti posti in essere dal provvedimento sono anzitutto gli incentivi, i contributi e i riconoscimenti all'architettura di qualità. Tuttavia, il disegno di legge governativo prevede anche un Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche e una Fondazione per la qualità architettonica e dell'ambiente costruito, che rappresentano meccanismi innovativi di grande rilievo. In particolare, egli ritiene che la Fondazione debba rappresentare un punto di riferimento per la progettazione di qualità, senza tuttavia sovrapporsi con la realizzazione di proposte specifiche.

Nel condividere poi i rilievi critici del Presidente relatore in ordine all'articolo 3, stigmatizza il rischio di una sovrapposizione di competenze fra enti locali, regioni e Governo, oltre che fra i vari Ministeri interessati.

Oltre all'attenzione verso la qualità architettonica degli edifici, egli ritiene peraltro indispensabile la tutela della qualità del paesaggio, con particolare riferimento alle aree di nuova espansione industriale ed artigianale. In tal senso, ritiene che la Fondazione debba porsi l'obiettivo di coniugare le necessità di espansione economica con la tutela del paesaggio di qualità.

Nella medesima ottica, ritiene indispensabile prevedere incentivi, oltre che ai professionisti responsabili della progettazione di singoli edifici,

anche agli enti locali che si dimostrino in grado di realizzare uno sviluppo urbanistico ordinato, idoneo a salvaguardare il paesaggio storico locale.

Sotto tale profilo, auspica pertanto un riequilibrio del disegno di legge in favore della tutela del paesaggio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2004

366^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Uggè.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(22) CASTELLI. – *Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne*

(2557) Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il presidente GRILLO ricorda che il senatore Cicolani, nella sua veste di Relatore, aveva iniziato ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2. Chiede pertanto al Relatore di riprendere sinteticamente la questione.

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, esprime parere contrario, sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.18, 2.27, 2.28, 2.30, 2.31, 2.32, 2.35, 2.36, 2.37e 2.0.2. Propone quindi ai presentatori la riformulazione dell'emendamento 2.6 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna come emendamento 2.6 nuovo testo), la riformulazione degli emendamenti 2.10 e 2.11 identici (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna come emendamento 2.11 nuovo testo) e la riformulazione dell'emendamento 2.19 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna come emendamento 2.19 nuovo testo) precisando che se le tre riformulazioni saranno accolte il suo parere su questi emendamenti sarà favorevole. Invita quindi al ritiro degli emen-

damenti 2.16, 2.17, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 e 2.45 sui quali altrimenti il parere sarà contrario ed esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti 2.29, 2.33, 2.34, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 e 2.0.1.

Il sottosegretario UGGÈ dichiara di condividere tutti i pareri espressi dal Relatore, le proposte di ritiro e di riformulazione.

Si passa quindi al voto.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

Il senatore FABRIS (*Misto-AP-Udeur*) dichiara di accogliere la nuova formulazione proposta dal Relatore dell'emendamento 2.6. L'emendamento 2.6 nuovo testo, posto ai voti, è quindi approvato.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9 sono respinti.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal Relatore dell'emendamento 2.11. Dichiara invece di non accogliere l'invito al ritiro avanzato dal Relatore sugli emendamenti 2.16 e 2.17.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 2.10 per assenza del presentatore.

Posto ai voti il nuovo testo dell'emendamento 2.11 è approvato risultando così precluso l'emendamento 2.12.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 e 2.18.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) fa proprio l'emendamento 2.19 e dichiara di accogliere la proposta di riformulazione avanzata dal Relatore.

Accogliendo l'invito del Relatore, il senatore FABRIS (*Misto-AP-Udeur*) ritira gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.23, 2.24, 2.25 e 2.26 e il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) ritira l'emendamento 2.22.

Posto ai voti l'emendamento 2.19 nel nuovo testo è approvato.

La Commissione con separate votazioni respinge quindi gli emendamenti 2.27 e 2.28.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 2.29 risultando pertanto preclusi gli emendamenti 2.30 e 2.31.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.32.

Il senatore EUFEMI(*UDC*), in considerazione del parere favorevole espresso dal Relatore e dal Rappresentante del Governo sugli emendamenti 2.33 e 2.34, di identico contenuto, chiede di poter trasformare in sub-emendamento l'emendamento 2.37 che, in caso di approvazione di quegli emendamenti, risulterebbe precluso sottolineando la necessità che gli autotrasportatori del settore delle derrate alimentari non siano sottoposti alla stessa disciplina di coloro che trasportano merci pericolose.

Il relatore CICOLANI (*FI*) ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento ritenendo non accoglibili le questioni rilevate dal senatore Eufemi.

Sull'emendamento in questione esprime invece il proprio avviso favorevole il senatore FABRIS (*Misto-AP-Udeur*).

Posto ai voti in quanto sub-emendamento degli emendamenti 2.33 e 2.34, l'emendamento 2.37 è respinto. Posti congiuntamente ai voti in quanto identici gli emendamenti 2.33 e 2.34 sono approvati. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.35 e 2.36.

Posto ai voti la Commissione accoglie poi l'emendamento 2.38.

Sull'emendamento 2.39 il relatore, senatore CICOLANI (*FI*), ricorda il suo parere favorevole e chiede al senatore Veraldi se è disponibile ad accogliere la soppressione delle parole: «e tributaria».

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) dichiara di accogliere la modifica.

Posto ai voti, l'emendamento 2.39 nel testo modificato è quindi approvato.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono quindi approvati gli emendamenti 2.40 e 2.41.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono successivamente approvati gli emendamenti 2.42 e 2.43.

La Commissione accoglie infine l'emendamento 2.44.

Il senatore FABRIS (*Misto-AP-Udeur*) ritira l'emendamento 2.45.

Posto ai voti, la Commissione approva l'articolo 2 nel testo modificato e successivamente l'emendamento 2.0.1 che introduce un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Sull'emendamento 2.0.2 annuncia il proprio voto favorevole il senatore FABRIS (*Misto-AP-Udeur*) che contesta la volontà della maggioranza di avere un reale interesse per la sicurezza stradale dato che non ritiene necessaria l'approvazione dell'emendamento in questione che la garantirebbe in modo più penetrante.

Posto ai voti l'emendamento 2.0.2 è respinto.

Poiché non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 3, previa dichiarazione di voto contrario della senatrice DONATI (*Verdi-U*), la Commissione conferisce quindi mandato al Relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sull'approvazione del disegno di legge n. 2557 con le modifiche accolte e con la proposta di assorbimento del disegno di legge n. 22, autorizzandolo al contempo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2557**Art. 2.****2.1**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «aperto e concorrenziale» con le seguenti: «a concorrenza regolamentata».

2.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «aperto e concorrenziale» con le seguenti: «a concorrenza regolamentata».

2.3

THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, PEDRINI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

2.4

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della normativa sulla circolazione stradale e nell'osservanza dei rapporti di lavoro».

2.5

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della normativa sulla circolazione stradale e nell'osservanza dei rapporti di lavoro».

2.6 (Nuovo testo)

FABRIS

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) introduzione di una normativa di coordinamento fra i principi della direttiva 2003/59/CC del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-bis del Codice della strada».

2.6

FABRIS

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis): 1) istituzione, in conformità con il principio della personalizzazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di una nuova patente professionale per gli autotrasportatori che risulti autonoma e distinta dalle comuni patenti A e B, dalla quale sola decurtare i punti per la violazione di norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni durante lo svolgimento dell'attività lavorativa».

2.7

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) riequilibrio modale del trasporto merci verso i sistemi a minore impatto ambientale, così come indicato dal Piano Generale dei Tra-

sporti e della Logistica, allegato come documento tecnico al DPR del 14 marzo 2001».

2.8

ZANDA, VERALDI, SCALERA

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.9

KOFLER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PEDRINI

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis. Adeguamento delle prescrizioni sulle lunghezze dei veicoli adibiti al trasporto persone a quanto previsto dalla direttiva 96/53/CE e successive modifiche;».

2.10

PASINATO

All'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto merci, facendo salvi i limiti alla responsabilità del vettore disposti dalla legge 22 agosto 1985, n. 450».

2.11 (Nuovo testo)

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'articolo 2, comma 2, lettera b), aggiungere il numero 6-bis):

«6-bis) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate».

2.11

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto merci, facendo salvi i limiti alla responsabilità del vettore disposti dalla legge 22 agosto 1985, n. 450;».

2.12

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), numero 1), alle parole: «superamento del sistema», premettere le seguenti: «individuazione dei tempi e delle modalità per il».

2.13

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) definizione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci in base ad una tariffa oraria, che concorra per il 75% all'ammontare delle tariffe, con correzioni parametrizzate al tonnellaggio, che incidono per il restante 25% nella formazione delle stesse tariffe».

2.14

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: «libera» con le seguenti: «regolamentazione della».

2.15

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) introduzione di un criterio tariffario specifico per il trasporto su strada di merci pericolose, tale che la tariffa aumenti in maniera esponenziale rispetto alle distanze percorse».

2.16

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) incentivazioni tariffarie per il »viaggio di ritorno« a pieno carico per i mezzi di trasporto merci su strada».

2.17

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) sistema tariffario incentivante per la riorganizzazione del trasporto urbano con flotte di veicoli a basso impatto ambientale, coordinate anche attraverso sistemi telematici e in cui sia favorito il trasporto per conto terzi».

2.18

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

«2-bis) coerenza del sistema tariffario alle politiche di incentivazione del trasporto combinato, ai sensi dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166».

2.19 (Nuovo testo)

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci che agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o di pubbliche funzioni per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita».

2.19

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) individuazione delle responsabilità del committente del caricatore e del proprietario delle merci che si trasferiscono a mezzo di vettore stradale per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti, la velocità massima consentita e la regolarità dei conducenti utilizzati dall'impresa di autotrasporto».

2.20

FABRIS

*Al comma 2, lettera b), al numero 3), sopprimere le parole «, se accertata,».***2.21**

FABRIS

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole «e del proprietario delle merci,» inserire le seguenti: «nonché del soggetto responsabile delle operazioni di carico e scarico delle merci,».

2.22

BASTIANONI, VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «delle merci», inserire le seguenti: «nonché del soggetto responsabile delle operazioni di carico e scarico delle merci».

2.23

FABRIS

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole «che agiscono nell'esercizio di un'attività d'impresa» aggiungere le seguenti: «o di pubbliche funzioni».

2.24

FABRIS

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) imputazione delle responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nell'attività dell'autotrasporto sulla base di azioni singolarmente compiute la cui rilevanza derivi dallo svolgimento di un'attività specifica di accertamento e non sia presuntivamente dedotta».

2.25

FABRIS

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) previsione di specifiche responsabilità soggettive e oggettive ai sensi della normativa vigente del committente dei servizi di trasporto e del proprietario delle merci, nonché del soggetto responsabile delle operazioni di carico e scarico delle merci per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, in particolare in materia di carico di veicoli, tempi di guida e di riposo dei conducenti, velocità massima consentita».

2.26

FABRIS

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) accertamento della responsabilità soggettiva del vettore, del committente dei servizi di trasporto, del proprietario delle merci e del responsabile delle operazioni di carico e scarico delle merci ai sensi della normativa vigente».

2.27

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) determinazione di obblighi e condizioni per l'utilizzo della forma scritta dei contratti nell'ambito dei servizi di autotrasporto di merci per conto terzi. Medesime indicazioni e definizioni dovranno essere formulate anche in ordine agli accordi metodologici o di settore».

2.28

ZANDA, VERALDI, SCALERA

Al comma 2, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «di regola».

2.29

FABRIS

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) previsione della nullità degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al precedente numero 3;».

2.30

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «individuazione delle sanzioni della loro sistematicità e dell'autorità

di controllo cui si affida la competenza in caso di responsabilità del committente, del caricatore e del proprietario delle merci di cui al numero 3)».

2.31

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), al numero 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «individuazione delle sanzioni, della loro sistematicità e dell'autorità di controllo cui si affida la competenza in caso di responsabilità del committente e del proprietario delle merci di cui al numero 3;».

2.32

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 6).

2.33

FABRIS

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione».

2.34

BASTIANONI, VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel ri-

spetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;».

2.35

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Al comma 2, lettera b), numero 7), alle parole: «istituzione di un sistema» premettere le seguenti: «se non già prevista da specifiche normative di settore, l'» e aggiungere in fine il seguente periodo: «. Determinazione dei vantaggi economici ed operativi che scaturiscono dal sistema di qualificazione obbligatorio».

2.36

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera b), punto 7) alla parola «istituzione» premettere le seguenti parole: «se non già prevista da specifiche iniziative di settore, l'...».

2.37

EUFEMI

All'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 7), sopprimere le parole: «derrate deperibili».

2.38

FABRIS

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilità di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordati iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate».

2.39

VERALDI

Al comma 2, lettera b), numero 7), inserire il seguente:

«7-bis) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa e tributaria di circolazione.».

2.40

FABRIS

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) riordino e razionalizzazione delle strutture ed organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta Generale per l'autotrasporto, così come istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 2 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio».

2.41

BASTIANONI, VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) riordino e razionalizzazione delle strutture ed organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione della Consulta Generale per l'autotrasporto, così come istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti numero 2284/TT del 2 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategia di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio;».

2.42

FABRIS

Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole «per conto di terzi» aggiungere le seguenti: «con attribuzione anche di compiti di gestione operativa».

2.43

BASTIANONI, VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 2, lettera c), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con attribuzione anche di compiti di gestione operativa».

2.44

VERALDI

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

«2-bis) nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti».

2.45

FABRIS

Al comma 1, lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) istituzione, in conformità con il principio della personalizzazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di patente professionale per gli autotrasportatori che risulti autonoma e distinta dalle comuni patenti A e B».

2.0.1

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Abrogazioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito con legge 2 agosto 2001, n. 334, sono abrogate. È prevista la decadenza, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni da esercitare. Per la composizione di tali controversie, è data facoltà alle parti di procedere, di comune accordo, in sede arbitrale. Il Collegio si esprime entro 90 giorni dalla sua investitura.

2. Per le azioni legali già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è data facoltà alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale».

2.0.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Controlli)

1. Oltre ai tradizionali controlli a terra, le forze di polizia stradale potranno utilizzare anche sistemi di controllo satellitare che permettano l'individuazione di ogni singolo mezzo circolante».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 14,10 e termina alle ore 14,30.

I COMITATO

Sui collaboratori e sui testimoni di giustizia

Riunione n. 6

Presidenza del Coordinatore deputato
Giannicola SINISI

La riunione inizia alle ore 15,05 e termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Audizione informale del Presidente della Commissione Servizi politiche sociali del Consiglio regionale dell'Umbria, Giorgio Bonaduce in materia di attuazione della legge 285/97

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Audizione informale del Presidente della Commissione Assistenza sanitaria e servizi sociali del Consiglio regionale della Puglia, Sergio Silvestris in materia di attuazione della legge 285/97.

Audizione informale del dott. Claudio Lenoci, Direttore dell'Ufficio di Roma dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), in materia di lavoro minorile.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 2004

351^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2894) Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, sul testo. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in risposta ai quesiti sollevati dalla Sottocommissione nel corso della seduta precedente relativamente al provvedimento in titolo, per quanto concerne l'articolo 4, conferma che ai membri nazionali dell'Eurojust e agli assistenti non potranno essere corrisposti, a carico del bilancio dello Stato, ulteriori emolumenti rispetto all'indennità prevista dalla suddetta norma. Ricorda che, sebbene nelle premesse della decisione europea del 28 febbraio 2002 (di cui il suddetto disegno di legge reca l'attuazione), al punto (4) sia detto esplicitamente che l'unità Eurojust è dotata di personalità giuridica ed è finanziata

a carico del bilancio dell'Unione europea ad eccezione degli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti, che sono a carico dello Stato membro di origine, tuttavia, l'articolo 33, comma 2, della medesima decisione aggiunge che quando i membri nazionali operano nell'ambito delle funzioni Eurojust, le relative spese sono considerate spese operative, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, del Trattato. Ricorda, inoltre, che l'articolo 41, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea afferma che le spese operative connesse con l'attuazione di dette disposizioni sono anche esse a carico del bilancio delle Comunità europee, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. A tal fine, precisa che l'articolo 34, comma 4, della più volte richiamata decisione europea contempla segnatamente tra le spese dell'Eurojust anche le spese di viaggio dei membri dell'Eurojust e del personale.

Per quanto riguarda gli articoli 5, 6 e 7, che prevedono una serie di poteri e di adempimenti in materia di scambio delle informazioni, di assistenza giudiziaria e di svolgimento di azioni investigative comuni fra più paesi, precisa che, ai fini dell'attuazione dell'intervento normativo, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi in seno all'Amministrazione della giustizia, per la quale risulta idoneo il quadro organizzativo esistente né tanto meno possono ravvisarsi aspetti critici di natura finanziaria, in quanto eventuali spese rientrano tra i costi operativi ed altre spese a carico del bilancio comunitario, previsti nel richiamato articolo 34, comma 4.

Per quanto riguarda, infine, l'eventuale partecipazione del giudice designato dall'Italia all'Autorità di controllo comune di cui all'articolo 23 della suddetta decisione europea, conferma, per la disposizione in esame, l'assenza di spese per il bilancio dello Stato, in quanto alle relative spese di trasferta si provvederà a carico del bilancio delle Comunità europee, come, peraltro, può desumersi dal principio generale contenuto nell'articolo 41 del Trattato sull'Unione europea.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle indicazioni emerse dal precedente dibattito e degli ulteriori chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo, propone di conferire mandato al relatore ad esprimere parere non ostativo sul testo del provvedimento in titolo, nonché parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.6.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione alle clausole di copertura finanziaria in conto capitale ed in conto corrente del provvedimento

in titolo, di cui rispettivamente ai commi 8 e 9 dell'articolo 1, relativamente all'anno 2004, non sussistono allo stato sufficienti risorse sugli stanziamenti ivi richiamati. In merito all'articolo 1, comma 1, ritiene necessario chiarire la natura degli interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport ivi previsti, al fine di valutarne la compatibilità con la copertura mediante risorse in conto capitale richiamata al comma 8. Relativamente alla commissione tecnica da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in base all'articolo 2, comma 3 del testo, posto che la norma nulla prevede in ordine ai relativi profili finanziari, ritiene necessario valutare l'opportunità di predisporre un'adeguata copertura finanziaria per gli oneri di funzionamento eventualmente correlati. Segnala infine che potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri dall'articolo 2, comma 9, che aumenta da sette a dieci il numero dei consulenti che possono essere nominati presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 492 del 1998, che prevede che ai suddetti consulenti venga corrisposto, oltre al compenso, anche un rimborso spese. Al riguardo, rileva pertanto l'esigenza di verificare se tali spese presentino un carattere di modulabilità tale da rientrare nell'ambito dei fondi allo scopo già stanziati dalla legislazione vigente, ovvero se sia necessario prevedere una copertura finanziaria aggiuntiva.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che sembrano suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri, privi di adeguata quantificazione o copertura, le proposte 1.2, 1.3 (in quanto l'accantonamento indicato a copertura non presenta le necessarie disponibilità), 1.5 (che prevede un contributo onnicomprensivo a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Fondo unico per lo spettacolo, senza peraltro quantificarlo) e 1.4 (in quanto l'accantonamento richiamato a copertura non presenta le necessarie disponibilità per l'anno 2004). In relazione al parere da rendere sul testo, osserva poi la necessità di valutare gli effetti delle proposte 2.9, 2.11 e 2.12 (che specificano la composizione della commissione tecnica da istituire in base all'articolo 2, comma 3). Analogamente, in relazione al parere sul testo, fa presente la necessità di acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari dell'emendamento 2.16, che estende alle direzioni generali competenti (oltre che al Gabinetto del Ministero dei beni e delle attività culturali come indicato all'articolo 2, comma 9), la facoltà di nominare fino a dieci consulenti in luogo dei sette attualmente previsti, al fine di accertare se il predetto limite sia da intendere in senso complessivo ovvero cumulativo tra i diversi uffici interessati. Ravvisa altresì l'esigenza di valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.21 (con riferimento alla possibilità di modificare la destinazione di proventi di cui alla lettera c)) e 2.18 (in relazione ai possibili effetti di cassa delle anticipazioni sui contributi statali ivi previste). Per quanto attiene alla proposta 2.19 (limitatamente al capoverso 12-ter), osserva la necessità di acquisire conferma che la destinazione diretta delle somme da un conto speciale al Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche, istituito presso il Ministero dei beni culturali, in luogo dell'iscrizione all'entrata e della

riassegnazione alla spesa, non determini una violazione delle norme contabili, ovvero una gestione fuori bilancio di tali risorse. Ritiene poi necessario chiarire la natura delle attività finanziate mediante il contributo previsto dall'emendamento 2.102, al fine di valutarne la compatibilità con la copertura mediante risorse in conto capitale ivi richiamata. Al riguardo, osserva inoltre l'esigenza di valutare l'opportunità di coordinare la cadenza temporale della copertura a valere sul Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, con quella a decorrere dal 2007 a valere sulla Tabella C della legge finanziaria. In merito alla proposta 2.103, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa il momento in cui, in base alla legislazione vigente, si perfeziona l'obbligazione giuridica relativa ai premi cinematografici ivi indicati, al fine di verificare che l'imputazione delle relative spese all'esercizio 2004 prevista dalla disposizione in esame sia conforme alle norme di contabilità dello Stato. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Avendo il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiesto di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire le risposte alle osservazioni del relatore, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

(2976) Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore MORO (LP), con l'avviso conforme del sottosegretario ARMOSINO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sugli emendamenti trasmessi.

(2949) Deputato FOTI ed altri. – Disposizioni in materia di contributi e di affidamento di servizi alle associazioni di protezione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Foti e Ghiglia; Paroli ed altri

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere contrario. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore GRILLOTTI (AN) riferisce sul provvedimento in esame e sui relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo mentre, per quanto concerne gli emendamenti, fa presente che le proposte 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 (limitatamente ai rispettivi capoversi 2) inseriscono una clausola di invarianza fi-

nanziaria, della quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha imposto, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la riformulazione nella versione attuale. Ritiene poi necessario valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.2, 1.3 (limitatamente ai rispettivi capoversi 5), 1.5, 1.8 (limitatamente ai rispettivi capoversi 6), 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 3.1 e 3.2, in quanto limitano gli obblighi di rendicontazione a carico delle associazioni che percepiscono i contributi (restringendo la tipologia ovvero l'ammontare delle somme da rendicontare o, ancora, sopprimendo le sanzioni in caso di mancato rendiconto). Segnala altresì la necessità di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.7 che sopprime l'obbligo di rendicontazione a carico delle associazioni beneficiarie dei contributi. In relazione alle proposte 1.6, 1.8 (limitatamente al capoverso 3) e 1.18, segnala che i decreti ministeriali ivi previsti per definire le risorse disponibili ai fini della concessione dei contributi, non sembrano compatibili con le procedure fissate a legislazione vigente dall'articolo 1, commi 40 e 43 della legge n. 549 del 1997, in base alle quali l'ammontare delle risorse disponibili viene definito annualmente nell'ambito della Tabella C della legge finanziaria e poi ripartito mediante decreto ministeriale. Ravvisa poi la necessità di valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dall'emendamento 2.5, in tema di affidamento di servizi alle associazioni ambientaliste da parte del Ministero dell'ambiente, qualora tale disposizione possa comportare una deroga all'obbligo generale di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica nel caso di servizi il cui corrispettivo superi la soglia minima di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 1995. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione agli emendamenti, esprime avviso contrario sulle proposte 1.14, per inidoneità della copertura finanziaria, nonché sulle proposte 1.7, 1.13, 1.15 e 1.16, in quanto limitano o sopprimono l'obbligo di rendicontazione.

Prende, quindi, la parola il senatore MORANDO (*DS-U*) per sollevare alcuni rilievi critici sul testo del provvedimento in esame, in quanto ritiene che non sia possibile escludere a priori che i contributi indicati nell'articolo 1, comma 2, non siano ulteriori rispetto a quelli a legislazione vigente, osservando che le riformulazioni del suddetto comma proposte negli emendamenti evidenziati dal relatore non sembrano introdurre problematicità superiori rispetto a quelle che già si riscontrano nel testo del provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere contrario sul testo del disegno di legge in titolo, limitatamente al comma 2 dell'articolo 1, senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione, osservando che, sebbene la norma non sembri comportare direttamente effetti finanziari, trattandosi della ridefinizione delle proce-

di erogazione di contributi già previsti a legislazione vigente, tuttavia non appare sufficientemente chiara la correlazione fra il riferimento alle disponibilità di bilancio, di cui al citato articolo 1, comma 2, e gli importi stanziati dalla normativa vigente.

Propone, altresì, di rinviare l'esame delle proposte 1.6, 1.8, 1.18 e 2.5, per svolgerne un ulteriore approfondimento, e di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.7 (che sopprime totalmente l'obbligo di rendicontazione), contrario, senza il richiamo alla suddetta norma costituzionale, sulle altre proposte evidenziate dal relatore e di nulla osta, infine, sui restanti emendamenti.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Morando, preannuncia un voto contrario sulla proposta del Presidente, ritenendo che si debba esprimere un avviso contrario, con l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 1, comma 2, del testo in esame e sui correlati emendamenti segnalati dal relatore.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme alla proposta del Presidente.

Il relatore GRILLOTTI (*AN*) illustra, quindi, il seguente schema di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario limitatamente al comma 2 dell'articolo 1, osservando che, sebbene la norma non sembri comportare direttamente effetti finanziari, trattandosi della ridefinizione delle procedure di erogazione di contributi già previsti a legislazione vigente, tuttavia non appare sufficientemente chiara la correlazione fra il riferimento alle disponibilità di bilancio, di cui al citato articolo 1, comma 2, e gli importi stanziati dalla normativa vigente.

La Commissione, esaminati i relativi emendamenti trasmessi, ad eccezione delle proposte 1.6, 1.8, 1.18 e 2.5, esprime, inoltre, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.7, parere contrario sulle proposte 1.2 e 1.3 (limitatamente ai rispettivi capoversi 2 e 5), 1.4 (limitatamente al capoverso 2), 1.5 (limitatamente ai capoversi 2 e 6), 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 3.1 e 3.2 e parere di nulla osta, infine, sui restanti emendamenti esaminati.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore e conviene di rinviare l'esame dei restanti emendamenti 1.6, 1.8, 1.18 e 2.5.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 15,15, non avrà più luogo.

La Sottocommissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

